

0.0 SOMMARIO

0 SOMMARIO	1
1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3 TERMINI E DEFINIZIONI	3
4 PERSONALE IMPIEGATO	4
5 OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO / COMMITTENTE	4
6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OBBLIGHI DI leS.....	5
7 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	7
8 VALIDITA' DEL CERTIFICATO	8
9 DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE	8
10 DISTRIBUZIONE	8
11 TARIFFE E FATTURAZIONE	8
12 RECLAMI E RICORSI.....	8
13 RICUSAZIONE.....	9
14 MODIFICHE	9
15 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	9
16 UTILIZZO MARCHIO leS E ACCREDIA	9
17 PRIVACY	9
18 DIRITTO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE ACCREDIA	10
19 FORO COMPETENTE	10

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento definisce le procedure valutative adottate dalla leS Ingegneria e Sicurezza Degasperi S.r.l. (nel seguito leS), ai fini dell'emissione del certificato, documento VI 03 "Certificazione per accordo preventivo", da allegare alla comunicazione/richiesta, da inoltrare al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dell'accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 dell'Allegato I del D.P.R. 162/99 e s.m.i. della direttiva 2014/33/UE (ex 95/16/CE), per l'installazione di un ascensore in edifici preesistenti/di nuova costruzione (D.P.R. n.8/2015 art.17-bis del D.P.R. n.162/99 e smi) in assenza dei prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina (deroga).

L'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.

Un estratto del presente regolamento è sintetizzato nelle clausole contenute nella modulistica di richiesta fornita al richiedente.

leS opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti. Essa non svolge attività di consulenza né attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori e dei relativi componenti o qualsiasi altra attività di progettazione, produzione o servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità nel rilascio della certificazione.

leS esegue in proprio l'analisi documentale e le eventuali attività di ispezione in campo inerenti al D.P.R. n. 8/2015 s.m.i., che ha accettato contrattualmente di effettuare.

Con il presente regolamento leS conforma il proprio operato nell'ambito dell'attività di valutazione a quanto contenuto nel D.P.R. n. 8/2015 s.m.i. e nel D.M. del Ministero sviluppo economico del 19/03/2015.

La leS eroga tali servizi in qualità di Organismo di certificazione rispondente ai requisiti dell'art.9 del D.P.R. 162/99 s.m.i. e abilitato dal ministero competente.

Le procedure, elenchi o altri documenti interni di leS citati nel presente Regolamento non assumono valenza contrattuale ma rappresentano informazioni in relazione al Sistema di Gestione di leS.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali normative applicabili come riferimento per gli ascensori sono (l'elenco non è esaustivo, rimandando all'Elenco Generale delle Norme EG 01 della leS):

- D.P.R. 8/2015 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. n.162/99 del 30/04/199, per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio.";
- D.M. 19/03/2015 del Ministro dello sviluppo economico "Documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo";
- Norme armonizzate serie EN 81;
- D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 e s.m.i. nonché D.P.R. n. 214/2010;
- Direttiva Ascensori 2014/33/UE;

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

- Linee Guida per l'installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici esistenti – Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- Linee Guida per l'installazione di impianti di ascensori in deroga in edifici nuovi – Ministero delle Imprese e del Made in Italy

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Accordo preventivo (Deroga)

Procedura preventiva alla certificazione del prodotto Ascensore, da attivarsi nei casi in cui non venga soddisfatto il punto 2.2 dell'allegato 1 del DPR 162/99 e s.m.i. di recepimento della Direttiva Ascensori (Impianti in deroga).

Proprietario / Committente

Per proprietario si intende il titolare della proprietà o suo legale rappresentante, nonché eventuale delegato, dello stabile dove è prevista l'installazione dell'ascensore, di seguito indicato anche con il termine **committente** oltre che con quello di **proprietario**.

Ascensore

Apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.

Verrà identificati di seguito con il termine **impianto**.

Supporto del carico

La parte dell'ascensore o del montacarichi che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.

Componenti di sicurezza

I componenti elencati nell'allegato IV del D.P.R. 162/99 e s.m.i..

Commercializzazione

La prima immissione sul mercato dell'Unione Europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.

Dichiarazione UE di conformità

Documento mediante la quale l'installatore/fabbricante o il suo mandatario dichiara la conformità del componente di sicurezza/ascensore alle disposizioni della direttiva; la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui all'Al. II della direttiva 2014/33/UE rifusa ex 95/16/CE.

Messa in esercizio

La prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

Installatore

Il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione UE di conformità.

Organismo Notificato e Accreditato / autorizzato

Organismi in possesso di certificato di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) N. 765/2008 e dei requisiti minimi di cui all'allegato VII D.P.R. 162/99 e s.m.i. e degli altri requisiti stabiliti dalla direttiva MISE del 13 dicembre 2017.

L'organismo è autorizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e viene notificato alla Comunità Europea.

Ispettore leS

Tecnico qualificato da leS in possesso dei requisiti di competenza riconosciuti, e fornito di laurea in ingegneria o avente almeno dieci anni di esperienza tecnica specifica tecnica nel settore ascensori – macchine.

Non conformità

Mancanza di uno o più presupposti determinati dalle norme e/o regolamenti di riferimento, necessari per l'autorizzazione all'installazione di un ascensore avente spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme.

4. PERSONALE IMPIEGATO

leS si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le informazioni aggiornate circa la qualifica, l'addestramento, l'esperienza e la formazione di ogni persona coinvolta nelle attività di certificazione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065 "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi", il tutto registrato nel EG04 "Elenco generale ispettori". La procedura PR 01 "Qualifica degli ispettori" precisa tali requisiti da soddisfare e le modalità operative seguite.

5. OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO / COMMITTENTE

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, o l'installatore dell'ascensore opportunamente delegato, è tenuto a fornire tutta la documentazione richiesta dal D.P.R. 8/2015 e dal D.M. 19/03/2015 del Ministro dello sviluppo economico.

Il committente fornisce alla leS tutti i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché l'esame documentale venga eseguito ed ultimato con esito positivo, nonché per l'esecuzione delle eventuali verifiche in campo, ritenute necessarie ai fini della valutazione positiva della pratica con conseguente emissione del certificato di cui al presente regolamento (accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli, messa a disposizione della documentazione necessaria).

Pertanto il cliente conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati da leS nel caso sussista un conflitto di interessi, secondo le modalità indicate al punto 13.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OBBLIGHI DI leS

Le modalità generali di svolgimento del servizio, sono in accordo con il D.P.R. 8/2015 e con il D.M. 19/03/2015 del Ministro dello sviluppo economico e alle norme/ legislazione tecnica di riferimento.

A tal fine la pratica verrà gestita applicando le procedure della leS, PR 09 "Procedura per Accordo preventivo", a supporto delle norme cui deve essere conforme.

Le principali normative applicabili sono quelle riportate nell'elenco contenuto nel capitolo 2 del presente regolamento.

Sarà cura dell'ispettore leS svolgere con cura e diligenza professionale il servizio, rispettando i requisiti di indipendenza, imparzialità e integrità professionale riconosciuti da leS in sede di Accredimento e Autorizzazione dai competenti organi Nazionali, al fine di ottemperare alla finalità del presente regolamento.

Si precisa che leS, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, non svolge (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

- attività di progettazione e/o fabbricazione nel settore degli ascensori;
- attività di consulenza nel campo della verifica e certificazione degli ascensori e relativi componenti di sicurezza;
- qualsiasi altra attività di progettazione, produzione, vendita, manutenzione o servizio affine che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo di verifica degli ascensori.

Il presente regolamento viene applicato da leS in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti che utilizzano il servizio; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detto servizio non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo e neppure dal numero di ascensori già gestiti.

L'ispettore leS ultimata la verifica documentale, invia al committente, una comunicazione con l'esito di tale esame, e l'eventuale elenco delle non conformità rilevate e da chiudere, completamento e/o integrazione documentazione presentata.

In caso di non conformità della documentazione tecnica prodotta, per esempio documentazione incompleta, errata, ecc., la leS notificherà al cliente in forma scritta le necessarie modifiche (o integrazioni) alla documentazione (esito negativo dell'esame documentale/progetto). Il processo di valutazione potrà proseguire (esito positivo dell'esame documentale/progetto) una volta eliminate tutte le non conformità riscontrate.

La versione finale della documentazione tecnica prodotta e approvata (esito positivo dell'esame documentale/progetto) sarà quella a fronte della quale verrà rilasciato la "certificazione" o eseguito un sopralluogo preventivo al rilascio dello stesso. Si ritengono necessari sopralluoghi in campo, qualora la documentazione prodotta pur completa, non sia sufficientemente chiara, cioè dia adito a dubbi interpretativi o abbia la necessità di accertamenti in loco visivi, ai fini delle valutazioni finali e rilascio della certificazione.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

A seguito della delibera della certificazione con esito positivo leS provvederà ad inviare al committente:

- Certificazione di accordo preventivo
- Allegato alla Certificazione di accordo preventivo (rif. Allegato I delle linee guida ministeriali)

Tali documenti dovranno essere inviati dal Proprietario, o delegato, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy unitamente alla comunicazione ai fini dell'accordo preventivo, in conformità al punto 2.2 dell'Allegato I della direttiva 2014/33/UE recepita con DPR 23/2017 ed eventuale delega e/o documentazione integrativa in caso di edifici di nuova costruzione.

leS provvede, una volta emessa la certificazione, all'aggiornamento di un registro delle certificazioni emesse, R 08 *"Registro delle certificazioni per Accordo preventivo"*.

Tale registro verrà trasmesso semestralmente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'elenco delle certificazioni rilasciate ai sensi dell'art. 17-bis del D.P.R. 162/99 e smi, sarà corredato di sintetici elementi di informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono, sulle motivazioni della deroga e sulle soluzioni alternative adottate. Vengono inoltre riportate le seguenti informazioni: nominativo del proprietario/committente e dell'installatore, nominativo dell'ispettore che ha seguito la pratica, luogo di installazione, numero assegnato al certificato, la data di inizio attività/presa in carico della pratica e la data di rilascio della certificazione.

Se al proprietario/committente viene negato il rilascio di un certificato, la leS fornirà i motivi dettagliati per tale rifiuto. E' prevista una procedura di ricorso, vedi RG 02 *"Regolamento generale reclami e ricorsi"*.

I documenti relativi all'attività di valutazione vengono conservati a cura di leS per 10 anni come pure dal richiedente.

In particolari condizioni, quali notevole distanza dell'impianto da verificare dalla sede leS o di quella degli ispettori, ecc., leS ha facoltà di delegare ad altri organismi notificati da essa qualificati, e in possesso del relativo certificato di accreditamento e autorizzazione ministeriale in corso di validità, l'esecuzione dell'attività descritta, previo consenso scritto del committente, mantenendo comunque la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del committente.

A conclusione dell'intero iter, il proprietario/committente, una volta ottenuto l'accordo preventivo e terminata l'installazione dell'ascensore ed espletate le necessarie procedure di conformità previste dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, trasmetterà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy copia della dichiarazione UE di conformità dell'ascensore secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del DPR n. 162/99 con chiari riferimenti all'impianto, al luogo dell'installazione ed eventualmente all'attestato o certificato rilasciato dall'organismo Notificato secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del citato DPR. I dati riportati devono permettere, nel loro insieme, di documentare la rispondenza tra la concessione dell'autorizzazione e l'installazione reale.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

7. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- Il proprietario / committente presenta richiesta di attivazione del servizio a leS compilando nelle sue parti il modulo M 25 *“Conferimento incarico per pratica di Accordo preventivo”*, tale modulo dovrà riportare data e firma del soggetto richiedente e contiene le condizioni del servizio. Unitamente al modulo M 25, verrà fornita la documentazione necessaria per la valutazione.
Qualora il richiedente sia persona diversa dalla proprietà, al modulo M 25 di cui sopra, dovrà essere allegata delega scritta, M28 *“Fac-simile delega”*;
- La Segreteria Tecnico-amministrativa esamina la pratica, al fine di garantire che i requisiti da osservare risultino opportunamente definiti e documentati, ed abbia la capacità di soddisfare i requisiti definiti;
- In caso di esito positivo del punto precedente, leS nella figura del Rappresentante Legale o del Procuratore, accetta l'incarico.

La conclusione della fase contrattuale termina con l'invio al committente dell'accettazione dell'incarico.

Si precisa che i requisiti minimi per l'ottenimento dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori con fossa e/o testata di dimensioni ridotte, punto 2.2 dell'Allegato I del DPR 30 aprile 1999, n. 162, possono essere riconducibili ai seguenti casi principali:

Edifici esistenti:

- Vincoli derivanti da Regolamenti edilizi comunali o stabiliti dalle Soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
- Impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad-arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata, ecc.);
- Diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.

Si precisa che i casi sopra presentati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo ai sensi del punto 2.2 dell'allegato I del DPR 162/1999 e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende installare. L'installazione di ascensori di nuova concezione, conformi o meno alla norma armonizzata UNI EN 81-21, o di modelli certificati, che consentono la realizzazione di spazi liberi o volumi di rifugio ridotti, non risulta di per sé stessa condizione sufficiente per la concessione di eventuale accordo preventivo.

Edifici di nuova costruzione:

Per gli edifici nuovi la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.

Si ribadisce il concetto che l'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

8. VALIDITA' DEL CERTIFICATO

Il certificato rilasciato dalla leS si intende valido, se vengono rispettate le caratteristiche e condizioni progettuali ivi riportate. Qualsiasi tipo di variazioni al progetto valutato e certificato, rende nullo il certificato rilasciato.

9. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Una volta inoltrata la domanda di istanza alla leS e firmato il conferimento di incarico, non è prevista la disdetta del rapporto contrattuale. La validità dello stesso si intende fino all'emissione del certificato di cui al presente regolamento o al diniego dello stesso.

leS si riserva la facoltà di revocare il certificato emesso, declinando ogni responsabilità in merito alle conseguenze di tale revoca, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti di validità del certificato.

Si precisa che nei casi in cui le inadempienze del Cliente, riscontrate da leS nell'esercizio delle sue funzioni, rientrino nella inosservanza degli obblighi imposti dal D.P.R. 8/2015, leS è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

10. DISTRIBUZIONE

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati su formale richiesta (fax, e-mail, ecc.).

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con leS o che hanno già concluso tale contratto possono richiederne copia cartacea.

Il documento può essere scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page.

11. TARIFFE E FATTURAZIONE

Le tariffe praticate da leS relative alla verifica sono riportate nel modulo M 25 "Conferimento incarico per pratica di Accordo preventivo" e sono conformi al tariffario della leS, T 01 "Tariffario Ascensori e Macchine".

Si precisa che solo in casi particolari quali, necessità di accertamenti in campo, ulteriore analisi documentale a seguito di un primo esito non positivo, casi di particolare urgenza per il rilascio del certificato, verrà applicata una maggiorazione alla tariffa base, come previsto dal tariffario della leS.

12. RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può avanzare ricorsi a leS in merito alle decisioni prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate.

Lo stesso cliente o altre parti interessate alla certificazione emessa, possono altresì avanzare reclami per motivi di insoddisfazione in relazione alla prestazione offerta (o comunque per motivi diversi da quelli che portano a ricorso) che verranno anch'essi riesaminati da leS. Il modulo per presentare i reclami e ricorsi può essere richiesto ed inviato in forma cartacea o informatizzata, e scaricato dal sito www.iesbz.it nella sezione "Documentazione" della Home Page.

leS ha facoltà di richiedere al committente tutte le informazioni necessarie per trattare il ricorso/reclamo e/o disporre di un approfondimento tecnico ulteriore della documentazione e/o sull'impianto.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

Il ricorso/reclamo verrà trattato secondo la procedura interna leS specifica RG 02 “Regolamento Generale Reclami e Ricorsi”, scaricabile dal sito www.iesbz.it nella sezione “Documentazione”, sentendo eventualmente il committente o suo rappresentante, comunicando le proprie decisioni, relativamente all'accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata/fax/posta elettronica, entro 30gg dalla comunicazione del committente, a cura della Direzione di leS.

Il Responsabile del trattamento del ricorso/reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti leS coinvolti nell'attività di ispezione, al fine della salvaguardia dell'interesse del cliente e per un'indagine obiettiva ed imparziale.

Ogni spesa relativa al ricorso/reclamo rimane a carico del committente salvo i casi di riconosciuta fondatezza. leS conserva tutte le registrazioni relative ai ricorsi/reclami ed al loro trattamento.

13. RICUSAZIONE

Il richiedente dell'attività di valutazione ha diritto di ricusare l'ispettore incaricato dalla leS qualora si presentino motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ispettore incaricato.

14. MODIFICHE

Le modifiche apportate al presente regolamento, vengono gestite secondo quanto previsto dai documenti di sistema della leS. Sarà sempre possibile risalire ad una determinata versione del documento in quanto registrata e archiviata. Il cliente verrà avvisato di tali modifiche (eccettuati i casi di modifiche irrilevanti). La documentazione aggiornata sarà sempre disponibile e scaricabile dal sito della leS.

15. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

A differenza dei dati personali, trattati secondo l'informativa “I01” presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it, la documentazione tecnica relativa all'attività di ispezione di un determinato impianto, verrà conservata dalla leS per almeno 10 anni.

16. UTILIZZO MARCHIO leS E ACCREDIA

L'uso del marchio leS e ACCREDIA da parte del cliente può avvenire solo se in conformità al regolamento RG-08 “Regolamento Uso Marchi Di Certificazione” presente sul sito www.iesbz.it nella sezione documenti.

17. PRIVACY

Il Committente acconsente al trattamento dei dati personali relativi al rapporto contrattuale in essere in conformità all'informativa “I01” presente nella sezione documenti del sito www.iesbz.it.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR

Tali dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati in relazione ai quali vi sia un obbligo di comunicazione, nonché ai soggetti incaricati da leS per i quali la comunicazione sia necessaria ai fini di una corretta e puntuale esecuzione delle verifiche.

leS assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica degli ascensori vengono trattate in maniera strettamente riservata, il personale di leS coinvolto nella verifica sottoscrive un impegno formale alla riservatezza; inoltre, le registrazioni di tutti i tipi di controllo vengono rese disponibili esclusivamente al cliente con copia per l'archivio leS.

18. DIRITTO DELL'ENTE DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE ACCREDIA

Il committente riconosce il diritto dell'Ente di Accreditamento Nazionale nella figura dei suoi ispettori qualificati di potere accedere ai luoghi presso i quali si richiede la valutazione circa l'idoneità e l'inevitabilità di ricorso all'accordo preventivo, in accompagnamento a personale di leS, anche con preavviso minimo.

19. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Bolzano.

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
06	26/06/2026	Persa in carico rilievi Accredia 06/2026	RSQ	RT	DIR